

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

Procedimento di Accertamento Tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
iscritto al n. 26663/2016 R.G.

promosso da:

B. Chiara, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria PAGLIA;

-PARTE RICORRENTE-

contro:

A. S.n.c. di B. LUCA & C., in persona del socio legale rappresentante *pro tempore* sig. B. LUCA, rappresentata e difesa all'Avv. Sergio BENETTI, dall'Avv. Silvano CISCATO e dall'Avv. Elisabetta LAVAGNO;

-PARTE RESISTENTE-

Il Giudice

- **sciogliendo** la riserva assunta all'udienza in data 30.11.2016;

- **rilevato** che la parte resistente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, ritenendo competente il Tribunale di Vicenza, ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c.;

- **ritenuta** infondata la predetta eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte resistente, in primo luogo, per le seguenti ragioni:

§ ai sensi dell'art. 693, 1° comma, c.p.c., l'istanza si propone con ricorso "*al giudice che sarebbe competente per la causa di merito*";

§ senonché, nel caso di specie, trattasi di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del giudice competente per le controversie insorte tra le parti, deve farsi riferimento al foro del consumatore, come si evince dall'art. 33 del codice del consumo (cfr., ad esempio, Cass. civile sez. VI 10 febbraio 2016 n. 2687; Cass. civile sez. VI 30 marzo 2015 n. 6333);

§ l'attuale parte ricorrente, infatti, rientra nella definizione di "consumatore" prevista dall'art. 3, 1° comma, lettera a), Codice del Consumo, trattandosi di una "*persona fisica*" che ha agito "*per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*"; invero, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, la qualifica di "consumatore" di cui all'art 3 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 spetta alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI 12 marzo 2014 n. 5705);

§ l'attuale parte resistente, invece, rientra nella definizione di "professionista" prevista dall'art. 3, 1° comma, lettera c), Codice del Consumo, trattandosi di una "*persona giuridica*" che ha agito nell'esercizio della propria attività "*artigianale*";

§ l'attuale parte ricorrente è domiciliata e risiede pacificamente a Torino, con conseguente competenza del Tribunale di Torino ex art. 693, 1° comma, c.p.c.;

- **ritenuta**, in secondo luogo, infondata l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte resistente, anche per le seguenti ragioni:

§ nel caso di specie, la competenza del Tribunale di Torino deve ravvisarsi anche in applicazione dell'art. 693, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale, in caso di eccezionale urgenza, "l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta";

§ secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, meritevole di essere condiviso, infatti, per il combinato disposto dagli art. 693, comma 2, e 696, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di istruzione preventiva, la deroga alla competenza del giudice che sarebbe competente per la causa di merito, nelle ipotesi di eccezionale urgenza, non è limitata alla sola assunzione di testimoni, ma si estende anche all'accertamento tecnico preventivo (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. II, 16 novembre 1993 n. 11292 in *Giust. civ. Mass.* 1993, fasc. 11);

§ del resto, come chiarito in giurisprudenza, l'eccezionale urgenza, che consente, ai sensi dell'art. 693, comma 2, c.p.c., di domandare l'ammissione dei mezzi istruttori previsti dagli art. 692 e 696 c.p.c. al giudice del luogo ove devono essere assunti, dev'essere valutata dal giudice a cui è rivolta la relativa istanza "ex ante", ossia sulla base delle ipotesi che in astratto possono configurarsi al momento della proposizione della domanda ed il riscontro del requisito dell'eccezionale urgenza non è sindacabile in sede di legittimità, costituendo un accertamento di fatto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 settembre 1996 n. 8309 in *Giur. it.* 1997, I, 1, 281);

§ in particolare, nei procedimenti di istruzione preventiva, ivi compresi quelli di accertamento tecnico preventivo, è competente anche il giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta quando vi sia estrema difficoltà di ottenere in tempo utile l'espletamento dell'istruzione preventiva da parte del giudice competente per il merito, in particolare per la lontananza di questo dal luogo dell'accertamento da eseguire (cfr. in tal senso: Pretura Milano 22 settembre 1990 in *Foro it.* 1991, I, 1585);

§ nel caso di specie, deve ravvisarsi l'eccezionale urgenza richiesta dalla citata norma, tenuto conto, da una parte, di quanto prospettato nel ricorso e, dall'altra parte, della lontananza del Tribunale di Vicenza (invocato dalla parte resistente) dal luogo dell'accertamento da eseguire (cfr. in tal senso: Pretura Milano 22 settembre 1990 in *Foro it.* 1991, I, 1585);

- **ritenuto**, pertanto, di dover rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte resistente, ammettendo l'accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c., così come richiesto dalla parte ricorrente e fissando udienza per il giuramento del CTU sul quesito già predisposto con il precedente provvedimento;

P.Q.M.

RIGETTA

l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte resistente.

AMMETTE

l'accertamento Tecnico ex art. 696 c.p.c., così come richiesto dalla parte ricorrente

FISSA

nuova udienza per il giuramento del CTU Ing. C. Federico avanti a sé in data **mercoledì 07 Dicembre 2016 ore 10,00** (nell'ufficio del dr. DI CAPUA n. 41512 – Scala A – Piano 4°).

MANDA

alla Cancelleria di dare immediato avviso telematico alle parti ed al CTU.

Torino, li 01/12/2016

IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositata in data 01 dicembre 2016

IL CASO.it